



Studio Commerciale

Dott. Francesco Pedone

Revisore Legale

N° 125/A Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani
N° 40 Albo Consulenti del Lavoro Ordine Prov.le BAT
N° 44117 Albo Revisori Legali Ministero della Giustizia

Bisceglie, 18/07/2017

ANTIRICICLAGGIO: limiti all'uso del contanti D.Lgs. 90/2017

Novità dal decreto antiriciclaggio per le violazioni dei limiti di utilizzo del contante.

In particolare, a partire dallo scorso 4 luglio, il nuovo articolo 49, co.1 del D.Lgs. 231/2007 ha disposto che a partire dal 4 luglio 2017 è vietato il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, "siano esse persone fisiche o giuridiche", di importo pari o superiore a 3.000 euro.

Il trasferimento che eccede il limite dei 3.000 euro, "quale che ne sia la causa o il titolo", è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono "artificialmente frazionati".

Resta fermo che detti pagamenti possono essere eseguiti esclusivamente tramite intermediari abilitati (banche, Poste italiane, istituti di moneta elettronica ecc..).

Ai sensi del nuovo art. 51, co.1 del D.Lgs. i soggetti obbligati sono tenuti a comunicare, nel caso ne siano venuti a conoscenza nello svolgimento della propria attività, eventuali infrazioni circa l'uso del contante.

Tale comunicazione dovrà essere effettuata, entro 30 giorni, alla competente Ragioneria territoriale dello Stato (RTS) "e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale ne darà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate".

Per la mancata comunicazione il soggetto obbligato è punito con la sanzione pecuniaria da 3.000 a 15.000 euro.

Cordiali saluti.

dott. Francesco Pedone

